

**ACCORDO OPERATIVO**  
(in attuazione dell'art. 2 dell'Accordo di rete)

TRA

**REGIONE PIEMONTE** (di seguito "Regione"), C.F. 80087670016, rappresentata dalla Dirigente del Settore Formazione Professionale della Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro Enrica Pejrolo, responsabile del procedimento in relazione al coordinamento per la gestione del finanziamento.

E

**CIOFS-FP PIEMONTE ETS** (di seguito "Soggetto Attuatore" o "CIOFS-FP"), CF. 80101590018, con sede in Torino, Piazza Maria Ausiliatrice 27, rappresentato dal legale rappresentante Silvana Angela Rasello, in qualità di Capofila della rete "Campus Diffuso AgriSchool" e responsabile dell'attuazione.

**PREMESSO CHE:**

- la Legge n. 121/2024, Art 4 c.1, ha istituito il «Fondo per la promozione dei Campus della filiera formativa tecnologico-professionale»;
- il Decreto Direttoriale MIM n. 1282 del 3 giugno 2025 ha emanato l'Avviso pubblico "Finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE) volta alla previsione degli interventi infrastrutturali correlati alla realizzazione dei campus di cui all'articolo 25-bis, comma 3, del decreto-legge n. 144/2022";
- la D.G.R. n. 1-1663 del 9 ottobre 2025 ha approvato la candidatura di Regione Piemonte per il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico economica del "Campus diffuso – Agri-Food School Piemonte" con sede a Nizza Monferrato e lo schema di Accordo di rete, costitutivo del campus e stipulato tra la compagine dei partecipanti indicati nell'Avviso ministeriale;
- l'Articolo 2 dell'Accordo di rete, sottoscritto dai partner del Campus, individua espressamente il CIOFS-FP Piemonte ETS, in qualità di capofila, quale soggetto responsabile dell'attuazione e stabilisce l'obbligo per la Regione Piemonte di definire con lo stesso un apposito accordo volto a disciplinare le modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento, al fine di dare operatività agli impegni assunti;
- il Decreto Direttoriale MIM n. 3756 dell'11 dicembre 2025 ha approvato la graduatoria definitiva, assegnando a Regione Piemonte un contributo pari a € 271.447,45;
- Il Decreto Direttoriale MIM n. 3758 dell'11 dicembre 2025 ha autorizzato il pagamento delle risorse in favore della Regione Piemonte sul conto di Tesoreria dedicato;
- il Decreto Direttoriale n. 166 del 4 febbraio 2026, nel modificare l'art. 3 comma 3 del succitato Decreto Direttoriale 1282/2025, ha prorogato al 15 settembre 2026 il termine per la presentazione dei PFTE da parte delle Regioni al Ministero.

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra Regione e CIOFS-FP finalizzati alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) relativo agli interventi infrastrutturali presso la sede di Nizza Monferrato e alla gestione del finanziamento di euro 271.447,45, assegnato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito alla Regione. Le risorse sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi per la redazione del PFTE.

**Articolo 2 - Ruoli e responsabilità**

1. Regione Piemonte, in qualità di soggetto beneficiario delle risorse statali, coordina le attività funzionali alla predisposizione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), secondo le prescrizioni di cui al Decreto Direttoriale MIM 1282 del 3/06/2025. Svolge funzioni di coordinamento, supervisione e interfaccia con il Ministero. È responsabile della verifica della rendicontazione e della trasmissione finale del PFTE al Ministero.

2. CIOFS-FP, in qualità di soggetto attuatore, si impegna a predisporre e trasmettere alla Regione la seguente documentazione:

entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente accordo:

- provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP);
- cronoprogramma delle attività necessarie alla redazione del PFTE e alla rendicontazione della spesa;

entro il 7 settembre 2026:

- progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), comprensivo di tutti gli elaborati in conformità all'articolo 41 e agli articoli da 6 a 21 dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 e al Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) valutato ai fini del finanziamento; il PFTE deve essere inoltre verificato ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- atti e documentazione relativi alle procedure di affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura;
- documentazione attestante il rispetto del cronoprogramma e la conformità tecnica degli elaborati.

Nei trenta giorni successivi alla presentazione dei documenti di cui al capoverso precedente, dovrà essere fornita la rendicontazione delle spese sostenute (impegnate e pagate), corredata dai relativi giustificativi fiscali.

### **Articolo 3 – Obblighi in capo al soggetto attuatore**

1. Per l'acquisizione del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica e per gli acquisti ad esso connessi (es. servizio per la verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.7, art. 34), il CIOFS-FP deve applicare il D.Lgs. 36/2023, assumendo il ruolo di Stazione Appaltante, secondo la definizione di cui agli articoli 62 e ss. e all'articolo 1, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.1. del D.Lgs. 36/2023.

La determinazione dei corrispettivi per la progettazione è calcolata in applicazione del D.M. 17/06/2016.

2. La procedura per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica potrà prevedere anche altre attività tecniche a discrezione della Stazione Appaltante (es. redazione progetto esecutivo, direzione lavori) ma il finanziamento assegnato copre solamente la quota parte riferita al PFTE.

3. Il Soggetto Attuatore è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi; in particolare, si impegna a utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva al progetto e a indicare su ogni strumento di pagamento relativo alle attività oggetto del presente accordo il Codice Unico di Progetto – CUP J69I25003400001.

### **Articolo 4 – Gruppo di lavoro tecnico**

1. Per garantire lo svolgimento dell'iter finalizzato alla redazione del PFTE e alla successiva rendicontazione ed erogazione del finanziamento, è costituito in seno alla Direzione Istruzione, Diritto allo Studio universitario, Formazione e Lavoro un gruppo di lavoro tecnico coordinato dal Dirigente del Settore Formazione Professionale, composto da un funzionario esperto in materia di edilizia scolastica, un funzionario amministrativo in relazione agli aspetti giuridici e un funzionario contabile per gli aspetti relativi alla rendicontazione. Il gruppo di lavoro è integrato, di volta in volta, con la partecipazione di uno o più rappresentanti del Soggetto Attuatore per garantire il raccordo in merito a tutti gli aspetti connessi alle diverse fasi attuative che vanno dalla progettazione alla rendicontazione.

### **Articolo 5 – Termini e modalità di erogazione del finanziamento ministeriale**

1. In conformità all'Art. 11 del Decreto Direttoriale n. 1282/2025, su richiesta del Soggetto Attuatore, la Regione erogherà il finanziamento di euro 271.447,45 assegnato con Decreto Direttoriale n. 3756 del 11.12.2025, con le seguenti modalità:

- un acconto del 20% dell'importo assegnato, subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria a copertura di tale importo, prestata nella forma e secondo le modalità previste dalle Linee guida per la gestione e il controllo del FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte, da ultimo approvate con D.D. 830 del 23/12/2025;
- il saldo a seguito di presentazione di idonea documentazione relativa alle spese sostenute per la redazione del PFTE, previa valutazione positiva espressa dal gruppo di lavoro tecnico di cui all'Art 3, ed effettiva disponibilità delle risorse trasferite dal Ministero sul conto di tesoreria regionale.

### **Articolo 6 – Trattamento dei dati**

1. Le parti si impegnano a trattare eventuali dati personali raccolti nell'ambito del presente accordo nel rispetto del regolamento (UE) 2026/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

2. Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo e per l'adempimento degli obblighi di legge, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

3. Le parti agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento, salvo diverso accordo scritto qualora si rendesse necessaria la nomina di un responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

### **Articolo 7 – Mancato rispetto dei termini e irregolarità**

1. La mancata presentazione della documentazione prevista dall'articolo 2 completa e conforme, entro il termine ivi indicato, comporta la decadenza dai benefici concessi al CIOFS-FP, consistenti nella gestione del finanziamento di euro

271.447,45, e la conseguente impossibilità da parte della Regione di riconoscere le spese sostenute dal CIOFS-FP in attuazione del presente Accordo.

2. Nel caso in cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito revochi in parte il finanziamento concesso in quanto la documentazione risulta incompleta, non conforme, carente o affetta da irregolarità inerenti all'applicazione del D.Lgs. 36/2023, la Regione potrà riconoscere le spese sostenute da CIOFS-FP solo nel limite dell'importo rideterminato.

3. Qualora la documentazione presentata determini l'impossibilità per la Regione di ricevere le risorse ministeriali dedicate al progetto "Campus Diffuso AgriSchool", la Regione non potrà riconoscere le spese sostenute da CIOFS-FP in attuazione del presente Accordo.

Per la Regione Piemonte  
la Dirigente del Settore Formazione Professionale  
dott.ssa Enrica Pejrolo

Per il Soggetto Attuatore Ciofs -FP Piemonte ETS  
la Rappresentante legale  
dott.ssa Silvana Angela Rasello